

N.	Quesito	Risposta
1	<i>La domanda deve essere presentata obbligatoriamente online tramite pec oppure anche tramite Raccomandata A.R.? Se è obbligatorio trasmetterla via pec, ci potete indicare quale Legge dello Stato italiano prevede questo? (indicare n. della Legge e articolo/comma specifico)</i>	Ai sensi dell'art. 3, co 1 del bando di gara la domanda deve essere presentata esclusivamente tramite procedura informatizzata, cui si accede attraverso il sito bandioperatorilocali.mise.gov.it, in cui sono fornite le necessarie istruzioni per la compilazione della stessa. Si rinvia alle disposizioni del Codice degli appalti e delle relative delibere dell'ANAC
2	<i>Per i bandi inerenti le reti di secondo livello è obbligatorio per gli operatori di rete coprire il 50% della popolazione di una provincia oppure non è indispensabile?</i>	E' obbligatorio. Come indicato all'Allegato 1 al bando di gara nella sezione "Criterio (B) Redazione di un piano tecnico - Categoria b3) Prestazioni della rete", la copertura prevista dal piano tecnico dovrà essere, a pena di esclusione, non inferiore al 50% della popolazione residente in ciascuna provincia nell'area geografica oggetto del bando. Tale copertura si intende valutata una volta convertiti gli impianti in tecnologia DVB-T2.
3	<i>Per le zone di montagna e le valli laterali dove i grossi operatori di rete non hanno intenzione di accendere impianti perchè non redditivi, c'è la possibilità per piccoli operatori di rete (che magari sono fornitori di contenuti con una piccola tv locale comunitaria che copre solo il territorio comunale) di accendere almeno un impianto DVB-T2 con un massimo di 5 WATT di potenza in antenna? Avete pensato ad una procedura semplificata per questo tipo di operatore di rete/emittenti? Magari con una pianificazione aggiuntiva di reti di terzo livello (a copertura comunale/multicomunale)? <i>E' possibile oppure avete subito "pressioni" per non farvelo fare? Attualmente, in tutta Italia, in DVB-T1 esistono piccole emittenti comunitarie di questo tipo (zone alpine, valli laterali in zone del Sud Italia, zone dell'appennino ecc.) che veicolano solo un canale tv con un diritto d'uso provvisorio. Oppure con il DVB-T2 sono le tv locali di questo tipo sono destinate definitivamente a scomparire per volere delle reti nazionali e altre lobbies?</i></i>	In base a quanto disposto dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e s.m., il Ministero è tenuto ad effettuare le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per le reti digitali terrestri pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)" di cui alla Delibera n. 39/19/Cons, modificata con delibera n. 162/20/CONS.
4	<i>Può un piccolo operatore di rete, interessato ad operare solo in ambito comunale, fare domanda con un unico impianto DVB-T2, a bassa potenza (max 5 WATT) e ubicarlo sul tetto della sede dell'emittente (fornitore di contenuti FSMA) perchè in vista ottica con le antenne riceventi dei telespettatori (postazione magari già usata 30 anni in tecnologia analogica e autorizzata dal Ministero delle PP.TT.) oppure è obbligato ad usare le postazioni trasmettenti indicate dal piano AGCOM ?</i>	In base a quanto disposto dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e s.m., il Ministero è tenuto ad effettuare le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per le reti digitali terrestri pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)" di cui alla Delibera n. 39/19/Cons, modificata con delibera n. 162/20/CONS
5	<i>Per le zone di confine tra regioni (tipo città di Reggio Calabria-Messina) e altre simili in Nord-Centro Italia con coincidenze del bacino radioelettrico avete previsto bandi unificati oppure separati semplicemente in base alla provincia di appartenenza?</i>	In base a quanto disposto dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e s.m., il Ministero è tenuto ad effettuare le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per le reti digitali terrestri pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)" di cui alla Delibera n. 39/19/Cons, modificata con delibera n. 162/20/CONS
6	<i>Con riferimento al bando per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relativo all'area tecnica n. 4 (Trentino – Alto Adige) – Rete di I livello n. 1 (canale 27), si richiede venga chiarito: come sia possibile con l'unica frequenza disponibile "canale 27", coprire il 90% della popolazione relativa all'area tecnica interessata, così come previsto dall' art. 11 punto 2 del bando, quando all'asterisco 1 viene specificato: "1 canale non assegnabile sui siti di Malles Venosta, Alta Val Venosta, Curon Venosta, Solda, Brennero, Vipiteno, Valle d'Isarco, San Candido, Plan de Coronas, Prato alla Drava", la cui copertura corrisponde a circa il 15% dell'area tecnica interessata.</i>	Il vincolo di copertura al 90% deriva dalla pianificazione delle reti di 1° livello ai sensi della delibera AgCom 39/19/CONS modificata con delibera n. 162/20/CONS, recante "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)"

7	<p>Con riferimento al bando per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relativo all'area tecnica n. 4 (Trentino – Alto Adige) – Rete di I livello n. 1 (canale 27) si richiede venga chiarito: in quale modo sia possibile coprire le aree asservite dagli impianti di: Malles Venosta, Alta Val Venosta, Curon Venosta, Solda, Brennero, Vipiteno, Valle d'Isarco, San Candido, Plan de Corones, Prato alla Drava, posto che è nostro interesse avere una copertura regionale e quindi effettuare il servizio anche alle popolazioni interessate da detti impianti.</p>	<p>La copertura delle aree tecniche deriva dalla pianificazione delle reti di 1° livello ai sensi della delibera AgCom 39/19/CONS modificata con delibera n. 162/20/CONS, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)”</p>
8	<p>Con riferimento al bando per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relativo all'area tecnica n. 4 (Trentino – Alto Adige), si richiede venga chiarito: quale/i possibilità esistono per coprire il 99% della popolazione regionale, posto che la Rete di I livello n. 1 da Voi indicata (canale 27) ha delle importanti limitazioni? (“1 canale non assegnabile sui siti di Malles Venosta, Alta Val Venosta, Curon Venosta, Solda, Brennero, Vipiteno, Valle d'Isarco, San Candido, Plan de Corones, Prato alla Drava”).</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 6</p>
9	<p>Con riferimento al bando per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relativo all'area tecnica n. 4 (Trentino – Alto Adige), ove all'art. 9 punto 1 lettera b) del bando viene specificato: “in una medesima area tecnica è preclusa l'aggiudicazione ad uno stesso soggetto di più reti di primo livello” si richiede venga chiarito: se sia possibile per un operatore di rete partecipare al bando per l'aggiudicazione dei diritti d'uso di una frequenza di primo livello relativa alla sub area tecnica “Trentino” e contemporaneamente partecipare al bando per l'aggiudicazione dei diritti d'uso di una frequenza di primo livello relativa alla sub area tecnica “Alto Adige”.</p>	<p>Sì, la partecipazione è sempre possibile</p>
10	<p>Con riferimento al bando in oggetto e più precisamente all'art. 11, punto 4) si osserva quanto segue: "All'operatore aggiudicatario è fatto obbligo di garantire ai FSMA che, nei due anni precedenti alla presente procedura, abbiano trasmesso, sulla base di autorizzazione ministeriale, esclusivamente nel bacino relativo alle province di Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (o ad una parte di esse) e che intendano continuare a trasmettere in tale medesimo bacino, capacità trasmissiva al massimo pari a 1 Mbit/s per ciascun FSMA ed entro un limite complessivo di 3,5 Mbit/s, al prezzo indicato nell'offerta di servizio (Allegato 2), riproporzionato in base alla popolazione delle aree ristrette interessate." Le Linee Guida Formazione delle Graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale (art. 1, comma 1034, della legge n. 205/2017) pubblicate il 22.07.2019 sul sito del Ministero alla pagina 3 voce "Procedure di selezione", punto 5 dispongono che: "Le procedure in esame hanno ad oggetto la selezione dei FSMA a cui sarà assegnata, in relazione a ciascuna rete di ogni area tecnica, la capacità trasmissiva necessaria al trasporto in SD di ciascun marchio" Alla luce di quanto sopra esposto sembrerebbe che ai FSMA locali sia riservato al massimo 1 Mbit/s, capacità del tutto insufficiente a trasmettere in tecnologia HD. Tecnologia che, sulla base delle menzionate linee guida, parrebbe comunque non disponibile al FSMA locale. D'altronde non sarebbe legittimo un trattamento diverso tra un FSMA locale che opera sull'intera area tecnica e uno che invece, in assenza di una rete di secondo livello, si trova ad operare sulla rete di primo livello in bacino più ristretto.</p>	<p>Al punto 10 delle linee guida per FSMA l'accesso a detta capacità trasmissiva avverrà in base a negoziazioni commerciali tra operatori di rete e FSMA che dovranno dare luogo ad un accordo entro un termine successivo alla pubblicazione degli esiti delle relative procedure. Nei casi di eventuale assenza di accordo tra le parti, entro detta scadenza, il Ministero provvederà ad associare la domanda dei FSMA all'offerta degli operatori di rete, in base alla posizione in graduatoria che detti fornitori avranno acquisito ad esito delle procedure di cui alle presenti linee guida. In ogni caso non esiste un limite massimo di capacità dati che l'FSMA può ottenere in quanto questa è soggetta a contrattazione con l'operatore. Tuttavia per gli FSMA che ricadono nella condizione espressa all'Art.11 comma 4, fino a 1 Mbit/s il prezzo di questa capacità dovrà essere riproporzionato in base alla popolazione delle aree ristrette interessate così come indicato nell'Offerta di servizio. Resta inteso che la capacità trasmissiva massima concedibile a tale prezzo è di 3,5 Mbit/s.</p>

11	<p><i>in riferimento alla procedura di cui all'oggetto si pone il seguente quesito: Al punto 2.3 dell'Appendice A si legge: "Contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, con le modalità previste dalla procedura informatizzata, dovranno essere forniti, in formato CSV con separatore ";", i valori di campo ricevuto (non discriminato rispetto alla direzione di ricezione) in ognuno dei suddetti PDV, prodotto da ognuno degli impianti della rete presentata nel piano tecnico"; questo contrasta chiaramente con quanto previsto dalla delibera Agcom 039/19/CONS che all'ultimo capoverso di pagina 6 della Nota Esplicativa allegata alla delibera stessa riporta: "Ai fini della determinazione del segnale utile cumulativo e dei segnali interferenti prodotti dall'insieme delle reti di riferimento in un determinato PDV, si tiene conto anche della discriminazione per direttività e polarizzazione dell'antenna ricevente", dando inoltre una precisa descrizione dell'antenna utilizzata nelle elaborazioni del PNAF (la c.d. antenna commerciale Agcom). Il Pianificatore indica quindi chiaramente che, almeno nel caso del PDV Nazionali, si debba tenere conto della protezione dell'antenna. Il fatto che vengano richiesti valori di campo senza discriminazione rispetto alla direzione di ricezione sottintende che non si possa tenerne in conto nella valutazione del rispetto dei PDV Nazionali oppure i dati verranno così acquisiti e la discriminazione verrà poi calcolata dalla commissione esaminatrice?</i></p>	<p>Ai fini della verifica del rispetto dei PDV nazionali relativi alle reti di primo livello, la discriminazione per direttività e polarizzazione dell'antenna ricevente non viene considerata. Nella verifica del rispetto dei PDV nazionali relativi alle reti di secondo livello (individuati con il valore "2" nella colonna "Livello") è previsto l'utilizzo dei dati di puntamento e polarizzazione dell'antenna ricevente presenti nei file dei PDV nazionali (colonne "Azimut Rx" e "Polar Rx") per stimare l'entità della discriminazione angolare e da polarizzazione da applicare nel calcolo dei campi disturbanti individuali. Tale elaborazione verrà svolta dalla commissione esaminatrice. I file prodotti dai partecipanti dovranno quindi contenere i campi non discriminati ricevuti nei PDV.</p>
12	<p><i>Con riferimento al bando per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, si richiede venga chiarito: con riferimento all'art. 11 comma 6 del bando, il soggetto terzo, che attualmente non svolge l'attività di operatore di rete, bensì l'attività di infrastrutture di rete (come ad es. EI TOWERS), per avere gli stessi requisiti dell'operatore di rete necessari per partecipare al bando, è sufficiente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del bando, si doti di preventiva "segnalazione certificata di inizio attività" al Ministero, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 25, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche?</i></p>	<p>Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, gli operatori di rete in possesso dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche o che abbiano presentato una "segnalazione certificata di inizio di attività" al Ministero finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.</p>
13	<p><i>Relativamente alla domanda che precede, il soggetto terzo, dotato di preventiva "segnalazione certificata di inizio attività" al Ministero, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 25, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, può ai sensi dell'art. 9 comma 1. Lettera a), partecipare al bando per l'aggiudicazione di una rete di primo livello, in tutte le aree tecniche d'Italia?</i></p>	<p>Si, se la SCIA preventiva non contiene limitazioni territoriali</p>
14	<p><i>Criterio A idoneità tecnica</i> a) <i>Nell'Allegato 1 l'idoneità tecnica si riferisce alla disponibilità da parte del soggetto partecipante al bando di collegamento per la rete di distribuzione e diffusione. Un soggetto nuovo entrante oppure un operatore di rete che esercisce una rete in area tecnica diversa (es Lazio) da quella alla quale vuole concorrere (es. Lombardia) come viene valutato?</i> b) <i>Qualora l'operatore ottenesse la disponibilità (attraverso contratto di service tecnico) da parte di altro network provider/tower provider operante in quell'area tecnica ad utilizzare la rete di distribuzione e diffusione potrebbe comunque concorrere all'assegnazione del punteggio?</i> c) <i>In tale ipotesi l'operatore dovrebbe allegare i file TD3 degli impianti di diffusione (esistenti al momento della pubblicazione del bando) del network/tower provider che ha concesso l'impiego?</i></p>	<p>a) Vengono valutati solo le reti dell'area tecnica oggetto del bando. b) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio A, si fa riferimento alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di collegamenti per la rete di diffusione ne e di distribuzione da parte del soggetto partecipante, al momento della pubblicazione del bando. c) Si</p>
15	<p><i>Criterio A idoneità tecnica</i> <i>Nel caso di partecipazione in forma aggregata sono considerati gli impianti di trasmissione di tutti i soggetti aderenti, ma daranno luogo ad un punteggio solo quelli distinti, ovvero posti ad una distanza superiore a 4 km. Quelli di collegamento vengono invece considerati indistintamente?</i></p>	<p>Si, saranno considerati indistintamente.</p>

16	<p><i> Criterio A idoneità tecnica Cosa si intende per collegamento IP dedicato?</i></p>	<p>Una tratta cablata punto-punto basata su protocollo TCP/IP con capacità dati garantita (non best effort) tale da consentire almeno il trasporto di un multiplex DVB-T dall'head-end verso gli impianti trasmissivi</p>
17	<p><i> Criterio B redazione di un piano tecnico Per la rete di distribuzione quali sono i dati da specificare oltre alla localizzazione geografica ed alla visibilità ottica del collegamento?</i></p>	<p>Il piano tecnico dovrà specificare i dati tecnici di tutti gli impianti (tipologia e caratteristiche) della rete di distribuzione (IP, ponti radio RF, satellite), eventualmente includendo una descrizione grafica, su mappa geografica.</p>
18	<p><i> Criterio B redazione di un piano tecnico Per ogni trasmettitore, ai fini del calcolo della copertura, vanno indicati i valori di campo ricevuto su una griglia di punti forniti in formato elettronico e scaricabili dal portale. Nella nota 3) pag.5 dell'allegato 1 viene specificato che i valori di campo da fornire non devono essere discriminati rispetto al puntamento dell'antenna ricevente. Sennonché, nell'allegato 3 della Delibera AGCOM 39/19/CONS pag.6 nel calcolo del segnale utile e dei segnali interferenti si parla di discriminazione per direttività e polarizzazione dell'antenna ricevente. Quali sono quindi i valori di campo ricevuto da inserire nella griglia?</i></p>	<p>Rimane valido quanto riportato alla nota 3 pag.5 dell'allegato 1. I valori di campo da fornire non devono essere discriminati. Come precisato al capitolo 4 dell'Appendice A all'Allegato 1, la discriminazione di tutti i segnali ricevuti rispetto alla direzione di puntamento dello Strongest Server verrà effettuata dallo strumento per il calcolo delle coperture, reso disponibile ai partecipanti, in base ai valori di campo ricevuto non discriminato.</p>
19	<p><i> Criterio B redazione di un piano tecnico Per ogni trasmettitore, ai fini della verifica dei valori di soglia dei PDV nazionali ed esteri, vanno indicati i valori di campo interferente su una griglia di punti forniti in formato elettronico e scaricabili dal portale. Sullo stesso portale, tra le voci dell'Allegato B, è indicato "valori di campo disturbante" che tiene conto del rapporto di protezione (di 20 dB o 12,2 dB a seconda che si tratti di una rete di I o II livello). Il campo disturbante va quindi calcolato solo per l'intera rete di trasmissione?</i></p>	<p>Ai fini della verifica dei valori di soglia dei PDV nazionali ed esteri devono essere forniti con il piano tecnico i valori di campo interferente. Il campo disturbante totale verrà calcolato in fase di verifica.</p>
20	<p><i> Criterio B redazione di un piano tecnico Che cosa include la descrizione dettagliata dei costi di realizzazione della rete?</i></p>	<p>Tutte le voci di spesa che contribuiranno a formare il costo complessivo per la realizzazione del piano tecnico.</p>
21	<p><i> Criterio D sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria Nell'ipotesi in cui l'operatore di rete acquisisca la disponibilità da una tower company di una infrastruttura di rete già esistente a fronte di un canone mensile, quale valore dovrà essere indicato nel rapporto tra patrimonio netto e costo dell'investimento?</i></p>	<p>Il canone mensile potrà rientrare tra le voci di costo ai fini del calcolo del punteggio di cui all'allegato 1.</p>
22	<p><i> Criterio D sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria Nell'ipotesi in cui i costi del piano tecnico siano già stati sostenuti e quindi la rete già adeguata al T2, quale valore andrà indicato nel rapporto patrimonio netto costi dell'investimento? In tale ipotesi la perizia redatta da un professionista iscritto all'apposito albo potrà essere omessa?</i></p>	<p>Per la sostenibilità economica tra i costi di realizzazione del piano tecnico da portare a rapporto con il patrimonio netto, oltre ai costi che si renderanno necessari per la realizzazione della rete (CAPEX), devono essere considerati anche i costi di redazione del piano tecnico stesso e dei costi di configurazione e adeguamento al PNAF degli attuali impianti. che comunque non potranno essere nulli.</p> <p>La perizia redatta dal professionista è comunque necessaria</p>

23	<p><i>Critério D sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria</i></p> <p><i>Come deve essere considerato il patrimonio netto nell'ipotesi in cui un medesimo soggetto partecipi a più bandi in Aree tecniche diverse? Si opera un frazionamento in maniera proporzionale all'area/popolazione relativa ad ogni area tecnica?</i></p>	<p>No, non si opera un frazionamento ma si considera sempre lo stesso patrimonio netto.</p>
24	<p><i>Critério D sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria</i></p> <p><i>Il patrimonio netto da prendere in considerazione deve essere quello indicato nell'ultimo bilancio approvato e depositato, oppure una stima di quello esistente alla data di presentazione della domanda? Nella seconda ipotesi, la stima deve essere redatta da un professionista iscritto all'apposito albo?</i></p>	<p>Ultimo bilancio approvato</p>
25	<p><i>Domanda di partecipazione</i></p> <p><i>L'art. 3, comma 5, del Bando prevede che la domanda di partecipazione debba essere sottoscritta "dal legale rappresentante della Società". In caso di partecipazione di più soggetti in forma aggregata, la domanda deve recare la firma di ciascun soggetto? Se sì, nel caso in cui i soggetti partecipanti in aggregazione, nelle forme previste dal Bando, nominino una società "capofila", è ammissibile che la domanda di partecipazione venga sottoscritta solo dal legale rappresentante di tale ente?</i></p>	<p>La domanda deve essere firmata da tutti i soggetti o, in caso di impresa capofila, soltanto dal soggetto capofila (o suo rappresentante legale)</p>
26	<p><i>Domanda di partecipazione</i></p> <p><i>Un soggetto esercente l'attività di operatore di rete DVB-T nazionale può partecipare in qualità di socio non detentore della quota di controllo di un istante al bando locale?</i></p>	<p>SI</p>
27	<p><i>Domanda di partecipazione</i></p> <p><i>Il soggetto partecipante può costituire una aggregazione in qualità di capofila con un soggetto esercente l'attività di operatore di rete DVB-T nazionale?</i></p>	<p>SI</p>
28	<p>QUESITO SU REVOCA BANDO 1° LIVELLO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SU RICHIESTA RAS</p> <p><i>Con riferimento alla Revoca dei bandi, ovvero reti 1° livello sub Area tecnica 4b – Provincia Autonoma di Bolzano, emanata in data 22.5.2020, si consideri inammissibile la possibilità di attivare e assegnare il canale UHF 21 dai siti della provincia di Trento, con particolare riferimento a Paganella, Monte Brione, Dos Casina, come richiesto dalla RAS ed evidenziato nel testo di revoca Inoltre, l'utilizzo dei canali 21 e 34 in Paganella permetterebbe l'estensione della rete SFN senza dover utilizzare altre risorse frequenziali pianificate per la provincia di Trento) L'incompatibilità con la frequenza UHF 21 di secondo livello, assegnata alle provincie di Brescia, Sondrio, Lodi e Cremona, determinerebbe interferenze consistenti e l'inapplicabilità di eventuali progetti di rete, nel rispetto del bando stesso e dei PDV attuali. L'esposizione della provincia di Brescia, con quella di Trento, fra loro confinanti, determinerebbe situazioni di assoluta incompatibilità reciproca.</i></p>	<p>La copertura delle aree tecniche deriva dalla pianificazione delle reti di 1° livello ai sensi della delibera AgCom 39/19/CONS modificata con delibera n. 162/20/CONS, recante "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)"</p>

29	<p>1) Nell'Allegato 1 l'idoneità tecnica si riferisce alla disponibilità da parte del soggetto partecipante al bando di collegamenti per la rete di distribuzione e diffusione. Un soggetto nuovo entrante oppure un operatore di rete che esercisce una rete in area tecnica diversa (es Lazio) da quella alla quale vuole concorrere (es. Lombardia) come viene valutato? Qualora l'operatore ottenesse la disponibilità (attraverso contratto di service tecnico) da parte di altro network provider/tower provider operante in quell'area tecnica ad utilizzare la rete di distribuzione e diffusione potrebbe comunque concorrere all'assegnazione del punteggio? In tale ipotesi l'operatore dovrebbe allegare i file TD3 degli impianti di diffusione (esistenti al momento della pubblicazione del bando) del network/tower provider che ha concesso l'impiego?</p>	Vedi risposta al quesito n. 14
30	<p>2) Nel caso di partecipazione in forma aggregata sono considerati gli impianti di trasmissione di tutti i soggetti aderenti, ma daranno luogo ad un punteggio solo quelli distinti, ovvero posti ad una distanza superiore a 4 km. Quelli di collegamento vengono invece considerati indistintamente?</p>	Duplicato quesito 15
31	<p>3)Cosa si intende per collegamento IP dedicato?</p>	Duplicato quesito 16
32	<p>4) Nell'attribuzione del punteggio sub a2 viene valutato il numero degli impianti: secondo tale criterio una rete di diffusione provinciale con molti impianti vale più di una rete, semmai regionale, che ha un numero di impianti minore. È giusta questa interpretazione?</p>	SI
33	<p>5)Per la rete di distribuzione quali sono i dati da specificare oltre alla localizzazione geografica ed alla visibilità ottica del collegamento?</p>	Duplicato quesito 17
34	<p>6) Per ogni trasmettitore, ai fini del calcolo della copertura, vanno indicati i valori di campo ricevuto su una griglia di punti forniti in formato elettronico e scaricabili dal portale. Nella nota 3) pag.5 dell'allegato 1 viene specificato che i valori di campo da fornire non devono essere discriminati rispetto al puntamento dell'antenna ricevente. Sennonché, nell'allegato 3 della Delibera AGCOM 39/19/CONS pag.6 nel calcolo del segnale utile e dei segnali interferenti si parla di discriminazione per direttività e polarizzazione dell'antenna ricevente. Quali sono quindi i valori di campo ricevuto da inserire nella griglia?</p>	Duplicato quesito 18
35	<p>7) Per ogni trasmettitore, ai fini della verifica dei valori di soglia dei PDV nazionali ed esteri, vanno indicati i valori di campo interferente su una griglia di punti forniti in formato elettronico e scaricabili dal portale. Nell'All.1 criterio B punto iii) si dice di inserire per ogni trasmettitore i valori di campo interferente ricevuto nei PDV; sul portale, tra le voci dell'Allegato B, è indicato "valori di campo disturbante" che tiene conto del rapporto di protezione (di 20 dB o 12,2 dB a seconda che si tratti di una rete di I o II livello). Il campo disturbante va quindi calcolato solo per l'intera rete di trasmissione?</p>	Duplicato quesito 19

36	8) Nel calcolo della resilienza di una rete di II livello monoprovinciale costituita da un solo impianto (che non può essere ridonato da nessuna altra postazione) che copre l'80% della popolazione se spengo tale impianto ottengo una percentuale il 100% degli utenti non serviti restituendo una differenza negativa : quale valore inserisco sul portale?	Nel caso proposto si ha una rete composta da un solo trasmettitore (Tx1) che assicura una copertura dell'80% della popolazione. Spegnendo l'unico trasmettitore si ottiene copertura nulla (0%). La percentuale da considerare per questo criterio sarà $80\% - 0\% = 80\%$.
37	9) Nell'ipotesi in cui l'operatore di rete acquisisca la disponibilità da una tower company di una infrastruttura di rete già esistente a fronte di un canone mensile, quale valore dovrà essere indicato nel rapporto tra patrimonio netto e costi dell'investimento?	Vedi risposta al quesito 21
38	10) Nell'ipotesi in cui i costi del piano tecnico siano già stati sostenuti e quindi la rete già adeguata al T2, quale valore andrà indicato nel rapporto patrimonio netto costi dell'investimento? In tale ipotesi la perizia redatta da un professionista iscritto all'apposito albo potrà essere omessa?	Vedi risposta quesito 22
39	11) Come deve essere considerato il patrimonio netto nell'ipotesi in cui un medesimo soggetto partecipi a più bandi in Aree tecniche diverse? Si opera un frazionamento in maniera proporzionale all'area/popolazione relativa ad ogni area tecnica?	Vedi risposta quesito 23
40	13) L'art. 3, comma 5, del Bando prevede che la domanda di partecipazione debba essere sottoscritta "dal legale rappresentante della Società". In caso di partecipazione di più soggetti in forma aggregata, la domanda deve recare la firma di ciascun soggetto? Se sì, nel caso in cui i soggetti partecipanti in aggregazione, nelle forme previste dal Bando, nominino una società "capofila", è ammissibile che la domanda di partecipazione venga sottoscritta solo dal legale rappresentante di tale ente?	Vedi risposta quesito 25
41	14) Un soggetto esercente l'attività di operatore di rete DVB-T nazionale può partecipare in qualità di socio non detentore della quota di controllo di un istante al bando locale?	Vedi risposta quesito 26
42	15) Il soggetto partecipante può costituire una aggregazione in qualità di capofila con un soggetto esercente l'attività di operatore di rete DVB-T nazionale?	Vedi risposta quesito 27
43	Per fornire il servizio all'interno di una specifica area tecnica, è possibile utilizzare una rete di diffusione che preveda l'impiego, in un numero limitato di casi, di impianti ubicati al di fuori di tale area tecnica (ad esempio impianti ubicati nella regione limitrofa rispetto a quella destinataria del servizio) nel rispetto dei vincoli sui punti di verifica individuati nel presente bando?	Sì, purché rispettino i vincoli previsti dalla legge. Dovranno in ogni caso essere oggetto di autorizzazione da parte del Ministero, in fase del rilascio del nuovo diritto d'uso
44	È possibile avere indicazioni in merito alle modalità di raccordo tra i valori massimi dei diagrammi di radiazione e i valori all'orizzonte? In sintesi, qual è la funzione utilizzata per la costruzione del solido di radiazione dati, per ogni azimuth, l'angolo di elevazione in cui si presenta il valore massimo e il valore all'orizzonte (informazioni derivabili dal TD3)?	La procedura per il calcolo è riportata in "Metodo per il rendering dei diagrammi di irradiazione verticali basato sui dati previsti dalle specifiche di formato del catasto AGCOM", pubblicato da AGCOM in: https://www.agcom.it/avvisi-e-documenti-utili-relativi-al-cnff

45	<p><i>Le reti di riferimento, dai quali sono derivati i PDV secondo le modalità rappresentate nell'Allegato 3 alla delibera AgCom 39/19/CONS, modificata con delibera n.162/20/CONS, devono garantire la copertura con LP 90% (così come anche le reti da realizzare in ottemperanza al bando). Nel visionare i PDV afferenti ai vari canali, si nota spesso l'introduzione di PDV con valori di campo non in grado di garantire il raggiungimento dell'obiettivo target per la rete di riferimento. Con riferimento ai PDV per la rete di primo livello sul can. 41 in Piemonte (Valore CE per il raggiungimento di una LP 90%= 53,4 dBµV/m) si rilevano una serie di punti in cui tale valore (sommando i 15 dB "decurtati" in relazione al procedimento rappresentato nella delibera AgCom) non viene raggiunto anche per valori superiori a 6 dB determinando così la potenziale insorgenza di vincoli in alcuni casi troppo stringenti nella progettazione delle reti. Si ritiene che a tutti i PDV nazionali per cui il valore della soglia sul PDV + 15 dB sia inferiore al valore di CE minimo preso a riferimento per la pianificazione (nel caso del can. 41 pari a 53,4 - 15 = 38,4 dBµV/m) debba essere assegnato il valore corrispondente alla soglia minima (38,4 nel caso del can. 41).</i></p>	<p>I PDV del canale 41 con soglie inferiori al limite indicato sono tutti relativi alla protezione di reti di secondo livello, per le quali l'intensità minima di campo mediano equivalente è di 8 dB inferiore a quella per le reti di primo livello.</p>
46	<p><i>All'interno degli accordi internazionali sono rappresentate le modalità di calcolo concordate e sottoscritte dall'amministrazione italiana in alcuni casi meno restrittive. Ad esempio:</i></p> <p><i>a. L'Art. 6 dell'accordo tra Albania, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, San Marino e Slovenia non prevede la necessità di individuare vincoli per i PDV al di fuori delle aree individuate dai poligoni rappresentati nell'accordo (che escludono, tra l'altro, Piemonte e la maggior parte della Lombardia)</i></p> <p><i>b. L'Art. 6 dell'accordo tra Francia, Italia, Monaco e Città del Vaticano indica la possibilità di utilizzare il modello di propagazione ITU-R P.1546 per il calcolo delle interferenze nel caso di tratte marine</i></p> <p><i>In relazione a quanto sopra rappresentato si chiede se sia possibile adottare i seguenti accorgimenti:</i></p> <p><i>a. Non considerare i PDV afferenti al comparto adriatico per gli impianti allocati al di fuori dei poligoni individuati all'interno dell'accordo;</i></p> <p><i>b. Utilizzare la ITU-R P. 1546 1% con TCA per PDV che prevedano tratti di mare intermedi. Nel caso vi sia una possibile discrezionalità in tale approccio, si chiede di fornire i PDV per i quali sia possibile utilizzare la ITU-R P.1546;</i></p> <p><i>c. Per le amministrazioni di San Marino e Città del Vaticano, enclave nel territorio italiano, si chiede di adottare il medesimo approccio utilizzato per il rispetto dei PDV nazionali: ITU-R P.1812 al 10% del tempo.</i></p>	<p>I PDV sono fissati dalla delibera AGCOM 39/19/CONS, successivamente modificata dalla delibera 162/20/CONS e non possono essere modificati o rimossi.</p> <p>L'uso del metodo di propagazione riportato nella Raccomandazione ITU-R P.1546 è previsto dalle delibere AGCOM 39/19/CONS e 162/20/CONS esclusivamente quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>(a) PDV estero destinato alla protezione di un diritto derivante da GE06;</p> <p>(b) cammini di propagazione di lunghezza superiore ai 150/200 km prevalentemente su mare.</p> <p>In tali casi, qualora la verifica con i campi ricevuti simulati dal partecipante con la raccomandazione ITU-R P.1812 o con i campi simulati dalla Commissione con la raccomandazione ITU-R P.1812 non dia esito positivo, si procederà alla verifica con la raccomandazione ITU-R P.1546.</p>

47	<p>a) Considerate la ristrettezza dei tempi per la formulazione delle domande e la complessità delle operazioni richieste dal punto di vista informatico, si chiede di istituire un help desk in grado di rispondere a dubbi connessi con l'utilizzo dei tool di verifica messi a disposizione.</p> <p>b) In particolare il puntamento del sistema ricevente sul segnale di intensità maggiore potrebbe determinare alcune criticità laddove in un particolare pixel fossero rilevati segnali di intensità comparabile (nell'intorno di +-3 dB), che provengono da direzioni distinte. Nel caso di più segnali la cui intensità nell'intorno del massimo sia compresa entro l'intervallo di +- 3dB, il tool dovrebbe verificare se la copertura ottenuta orientando il sistema ricevente verso ciascuno di tali segnali si modifichi, così da considerare ai fini della valutazione il valore più elevato tra quelli ottenuti.</p>	<p>a) Per questioni relative al tool di verifica ci si può riferire all'help desk indicato nel portale del tool di presentazione delle domande</p> <p>b) Le procedure di verifica delle coperture non prevedono l'utilizzo di uno strongest server diverso da quello che produce il campo più elevato fermo restando che "La Commissione potrà effettuare ulteriori verifiche sulle percentuali di copertura fornite dal partecipante, o quelle modificate di cui al precedente punto 5, a partire dai dati degli impianti e dai campi ricevuti forniti dal partecipante, nel rispetto delle modalità tecniche precisate dall'AgCom nella delibera n. 39/19/CONS, modificata con delibera n. 162/20/CONS, e relativi allegati. (Appendice A al bando di gara) ”.</p>
48	<p>Le reti di riferimento individuate da AgCom includono impianti già oggi utilizzati dagli operatori di rete con le medesime caratteristiche rappresentate nel Catasto delle frequenze. Onde evitare parte di aleatorietà nelle simulazioni si chiede di disporre delle informazioni di dettaglio (impianti e caratteristiche radioelettriche) utilizzate per rappresentare le reti di riferimento che, in ottemperanza a quanto definito da AgCom, rispettano i vincoli di piano. In alternativa si richiede di fornire a ciascun operatore che ne faccia richiesta gli impianti di cui è responsabile e che sono stati utilizzati per ciascuna rete di riferimento con le relative caratteristiche radioelettriche</p>	<p>Quesito non pertinente. Il MISE non è il soggetto che ha sviluppato le reti di riferimento.</p>
49	<p>Al fine di ridurre al massimo l'aleatorietà dei SW di simulazione si chiede di disporre del DEM SRTM90 (o altro DEM utilizzato per le verifiche e in grado di rispettare i vincoli di cui all'Appendice A proposta nei vari bandi) con passo di campionamento 100m e 250m in formato ESRI ASCII (cioè con Cell size espresso in metri e non in gradi).</p>	<p>Le verifiche sui campi ricevuti verranno effettuate con il DEM SRTM90 versione 3, con risoluzione di 3 secondi di grado, disponibile pubblicamente.</p>
50	<p>Per il calcolo del campo disturbante sui PDV nazionali ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, la delibera AgCom 39/19/CONS, modificata con delibera n.162/20/CONS (par. 2.4.2 della nota esplicativa) evidenzia l'adozione della discriminazione d'antenna: "Ai fini della determinazione del segnale utile cumulativo e dei segnali interferenti prodotti dall'insieme delle reti di riferimento in un determinato PDV, si tiene conto anche della discriminazione per direttività e polarizzazione dell'antenna ricevente. Questa vien ipotizzata orientata nella direzione del trasmettitore c.d. Max Server (trasmettitore della rete di riferimento che produce il campo utile più alto nel punto) e adattata in polarizzazione allo stesso trasmettitore."</p> <p>In particolare alla nota 12 di pag. 6 della delibera si fa esplicitamente riferimento alla cd. antenna commerciale AgCom. A tale scopo è possibile disporre di una rappresentazione numerica a passi di 1 grado della maschera adottata da AgCom nella derivazione dei vincoli per le reti di riferimento utilizzate nel PNAF?</p>	<p>Si veda la risposta al quesito 11.</p> <p>Le caratteristiche dell'antenna utilizzata per il calcolo della discriminazione sono riportate nel documento Caratteristiche "Antenna commerciale AGCOM" che si trova in https://www.agcom.it/documents/10179/4364847/Documento+generico+22-04-2016+1461330548909/184e00ca-c7f7-43df-b8db-f4a3dcc7c020?version=1.0</p>

51	<p><i>In appendice A, par. 2.4, viene proposta la struttura dei formati CSV utili per rappresentare i CE di ogni impianto utili a verificare il rispetto della soglia dei PDV nazionali ed esteri. In particolare, viene riportato che il campo ricevuto non deve essere discriminato rispetto alla direzione di ricezione.</i></p> <p><i>a. Con ciò si intende che in un particolare PDV il CE riportato sarà quello ottenuto ipotizzando un sistema ricevente orientato verso il TX oggetto di analisi?</i></p> <p><i>b. La discriminazione per direttività, nel caso di PDV nazionali, sarà decurtata, laddove presente rispetto alla direzione del MAXSERVER, in sede di verifica?</i></p> <p><i>c. Nel caso di PDV esteri è confermato che nei confronti di qualsiasi amministrazione la discriminazione per direttività non sarà mai considerata (ad esempio vi potrebbero essere eccezioni per San Marino e Città del Vaticano)?</i></p> <p><i>d. Si chiede di valutare l'inserimento all'interno del file CSV fornito dai partecipanti in merito ai PDV anche il valore di discriminazione d'antenna in dB eventualmente applicabile.</i></p>	<p>a. Si veda la risposta al quesito 11.</p> <p>b. Si veda la risposta al quesito 11.</p> <p>c. E' confermato.</p> <p>d. Si veda la risposta al quesito 11.</p>
52	<p><i>Si chiede conferma che, anche in deroga a quanto rappresentato nella delibera AgCom 39/19/CONS, modificata con delibera n.162/20/CONS (in particolare con riferimento a PDV nazionali, per cui è accettata una tolleranza del 3%), tutti i PDV devono essere rispettati sulla base dei campi ricevuti simulati dai partecipanti. La tolleranza del 3% è considerata all'atto della verifica da parte della commissione.</i></p>	<p>Si conferma.</p>
53	<p><i>Si chiede di conoscere lo strumento SW utilizzato per la verifica da parte della Commissione dei risultati delle prestazioni (intese come copertura raggiunta e verifica dei PD V) della rete progettata. Si chiede inoltre conferma del fatto che allorché si utilizzi il metodo di p revisione ITU-R P. 1812-4 (o successivo) nelle tratte su terra gli effetti dei dotti (che il metodo considera presenti in modo automatico per le tratte su mare) possano essere esclusi.</i></p>	<p>La verifica da parte della Commissione delle prestazioni della rete verrà effettuata con le procedure e i database descritti nelle sezioni 3 e 4 dell'Appendice A dell'Allegato 1 al Bando di gara.</p> <p>In fase di verifica gli effetti dei dotti verranno inclusi, e calcolati in base a quanto previsto dalla Raccomandazione ITU-R P.1812-4.</p>
54	<p><i>Nei vari bandi, ad es. nell'art.11, si riporta: "L'operatore aggiudicatario è tenuto a garantire il pieno funzionamento delle reti, adottando le codifiche e gli standard DVB-T2/HEVC..." Non essendo stato ancora ad oggi fissata alcuna data per il passaggio alla codifica HECV ma solo per il passaggio alla codifica MPEG4 e allo standard DVB-T2, ci si vuole in realtà riferire al passaggio al DVB-T2?</i></p>	<p>L'operatore aggiudicatario è tenuto a garantire il pieno funzionamento delle reti, impiegando le codifiche e gli standard DVB-T2/HEVC a partire dal momento in cui la Roadmap prevede il passaggio al DVB-T2</p>

55	<p>Con riferimento ai parametri per l'attribuzione del punteggio si richiedono chiarimenti in merito ai seguenti punti:</p> <p>a. Criterio A - IDONEITA' TECNICA:</p> <p>i. I collegamenti utilizzati a scopo di contribuzione o telecontrollo, possono essere ricompresi nella distribuzione primaria DTT?</p> <p>ii. Nel caso di backbone nazionale in fibra ad alta capacità, cosa si intende per collegamento link fisico o VPN?</p> <p>b. Criterio a1 – Rete di Distribuzione</p> <p>i. Cosa si intende esattamente con collegamento IP dedicato? Un collegamento in Fibra ottica?</p> <p>ii. In analogia con quanto previsto per la rete di diffusione anche per la rete di distribuzione (IP, ponti radio e satellite) bisogna considerare gli impianti distinti ovvero quelli posti tra loro ad una distanza superiore a 4 km?</p> <p>iii. I ponti radio da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio possono essere anche quelli oggetto di un contratto di servizio in essere alla data di pubblicazione del bando e di proprietà del cliente o devono essere di proprietà del soggetto partecipante al bando? Se fosse possibile considerare anche i primi, il proprietario degli stessi potrebbe considerarli ai fini dell'attribuzione del punteggio (in tal caso gli stessi apparati potrebbero teoricamente essere conteggiati due volte, una volta a favore del fornitore e una seconda volta a favore del cliente)?</p> <p>iv. Laddove un collegamento tra impianti fosse realizzato mediante rimbalzi, in quale categoria possono essere conteggiati queste tipologie di collegamenti?</p> <p>c. Criterio a2 – Rete di Diffusione</p> <p>i. Ai fini della valutazione del numero di impianti di trasmissione autorizzati che costituiscono la rete di diffusione del segnale televisivo esercitata dal partecipante possono essere considerati anche quelli oggetto di un contratto di servizio in essere alla data di pubblicazione del bando e di proprietà del cliente o devono essere di proprietà del soggetto partecipante al bando? Se fosse possibile considerare anche i primi, il proprietario degli stessi potrebbe considerarli ai fini dell'attribuzione del punteggio (in tal caso gli stessi apparati potrebbero teoricamente essere conteggiati due volte, una volta a favore del fornitore e una seconda volta a favore del cliente)?</p> <p>ii. In caso di partecipazione in forma associata resta confermato che gli impianti devono essere distinti ovvero posti tra loro ad una distanza superiore a 4 km anche se riferiti ai due soggetti giuridici differenti che intendono partecipare in forma associata?</p> <p>d. Criterio B – PIANO TECNICO</p> <p>i. Quando si specifica che “il piano tecnico dovrà includere una descrizione dettagliata dei costi di realizzazione del piano tecnico, indicando anche il costo totale” ci si riferisce ai soli investimenti esterni nascenti da sostenere per la realizzazione della rete? In caso contrario si dovrebbero includere i costi di gestione (manutenzione, energia elettrica, ...) oppure i costi interni non nascenti (es. personale) che renderebbero difficile la valorizzazione.</p> <p>ii. Nel calcolo dei collegamenti, IP o RF, se il collegamento è realizzato come A-B più B-C, dove il punto B è al di fuori dell'area tecnica oggetto del bando o comunque non è un punto di diffusione, sono da considerare 1 o 2 collegamenti?</p> <p>iii. I collegamenti necessari per il trasporto dei vari transport stream da aggregare e distribuire verso gli impianti di diffusione dell'area tecnica oggetto del bando, possono essere conteggiati, anche se allocati al di fuori dell'area tecnica?</p> <p>iv. Quali sono le modalità per effettuare in sede di realizzazione della rete o successivamente eventuali modifiche al piano tecnico nell'ipotesi naturalmente di mantenere inalterata la copertura prevista (ad esempio se si rendesse opportuno modificare il sito in cui è installato l'impianto o se si volesse sostituire un collegamento in ponte radio con uno in fibra)?</p>	<p>a)</p> <p>i. La rete di distribuzione primaria non ricomprende i collegamenti utilizzati a scopo di contribuzione o telecontrollo.</p> <p>ii. Quesito non pertinente</p> <p>b)</p> <p>i. Si può essere anche un collegamento in fibra ottica. Vedi anche quesito 16.</p> <p>ii. Vedi quesito 15</p> <p>iii. vedi quesito 14</p> <p>iv. I collegamenti tra impianti realizzati attraverso ricezione/trasmisssione su banda DVB non sono conteggiati. Un collegamento in ponte radio tra due punti che preveda un “rimbalzo” realizzato anche con elementi passivi è conteggiato 2 volte (2 tratte) In generale, per i ponti radio sono conteggiate le singole tratte purchè uno dei due punti ricada nell'area tecnica interessata.</p> <p>c)</p> <p>i. Vedi quesito 14</p> <p>ii. Si</p> <p>d)</p> <p>i. Vedi quesito 22</p> <p>ii. Se è funzionale per servire l'area tecnica, sono 2 collegamenti</p> <p>iii. I collegamenti di contribuzione da aggregare al punto di head-end non fanno parte della rete di distribuzione.</p> <p>iv. In sede di realizzazione ci si deve attenere al piano tecnico presentato.</p>
56	<p>Nel verificare i file da utilizzare per valutare il rispetto dei PDV (attraverso il portale bandioperatorilocali.mise.gov.it) si è constatato che il formato dei file .csv afferente ai PDV nazionali ed esteri non è conforme a quanto proposto da AgCom (ad es. in allegato 3 alla delibera 39/19/CONS). Con riferimento ad esempio ai PDV nazionali si nota l'utilizzo del separatore “;” in luogo della tabulazione nonché l'introduzione di una colonna “Sigla” non presente nel formato AgCom. Ciò determina un malfunzionamento dei SW preposti alla verifica del rispetto dei PDV, essendo in grado di gestire il formato stabilito dall'AgCom e non sue varianti. Pur risultando non complesso adattare il formato dei file, si chiede di predisporre i file rappresentativi dei vincoli sui PDV nazionali ed esteri in conformità a quanto proposto da AgCom nella delibera 39/19/CONS.</p>	<p>I file per il calcolo dei campi ricevuti nei PDV nazionali ed esteri sono stati predisposti con un formato congruente con gli altri file dati forniti e con i file dei campi ricevuti richiesti ai partecipanti. Il contenuto è lo stesso, per ogni canale, di quelli pubblicati da AGCOM, con l'esclusione della sigla della provincia, aggiunta per facilitare le elaborazioni. Per le simulazioni possono quindi essere utilizzati i file originali AGCOM, pubblicati in allegato alla Delibera 162/20/CONS, fermo restando che il formato dei campi ricevuti dovrà essere quello specificato nell'Appendice A del Bando.</p>
57	<p>Art. 2 comma 2 del Bando, si richiedono i seguenti chiarimenti:</p> <p>a. Per ciò che concerne l'assunzione della “forma giuridica stabile” si domanda se tale forma si sostanzia in un requisito minimo inerente la durata;</p> <p>b. Per ciò che concerne l'impegno ad assumere “forma giuridica stabile” si domanda se tale impegno debba estrinsecarsi mediante taluni requisiti formali a pena di nullità.</p>	<p>a) il soggetto aggiudicatario della procedura può mutare forma giuridica, nel rispetto delle norme e degli adempimenti previsti dall'ordinamento ivi inclusi quelli relativi alla trasferibilità dei diritti d'uso di frequenze di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche. b) l'impegno viene assunto tramite la presentazione della domanda</p>

58	<p><i>Art. 3 comma 3 del Bando: dal momento che l'offerta di servizio da presentare secondo il modello descritto nell'allegato 2 costituisce parte integrante del bando di gara ma non concorrerà a formare il punteggio, si richiede se i termini specificati nell'allegato 2 (durata del contratto, penali, ecc...) possono essere successivamente modificati nei Contratti che l'Operatore di Rete andrà a stipulare con i singoli FSMA, a seguito di una negoziazione commerciale con gli stessi.</i></p>	<p>Le condizioni riportate sull'offerta di servizio possono essere modificate se le nuove condizioni non sono peggiorative per gli FSMA.</p>
59	<p><i>Art. 3 comma 4 del Bando, si richiede il seguente chiarimento: a. Stante quanto ivi asserito in merito alla circostanza che Il deposito tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti entro tre mesi dalla conclusione della procedura, oppure al momento dell'esclusione per le società non ammesse alla gara" si richiede se successivamente all'eventuale assegnazione, verrà richiesta la prestazione di una ulteriore garanzia di natura economica.</i></p>	<p>Il deposito cauzionale o altra cauzione di cui all'articolo 4 del bando, sono le uniche garanzie di natura economica richieste.</p>
60	<p><i>a) Art. 4 del Bando, si richiede il seguente chiarimento: Per ciò che concerne la fideiussione o polizza assicurativa si domanda se debba avere una durata minima predefinita. b) Si richiede inoltre la possibilità di pubblicazione di un fac-simile di fideiussione, o, in alternativa, elenco dei requisiti della fideiussione con riferimento a specifici articoli del Codice Civile; c) l'aggiudicatario dovrà presentare anche in caso di aggiudicazione, deposito e/o polizza fidejussoria bancaria o assicurativa e se sì, in che tempi?</i></p>	<p>a) La durata della fidejussione deve corrispondere al tempo di realizzazione del piano tecnico b) Non è previsto un facsimile c) Art3. comma 4 del bando specifica chiaramente che: "Ognuno dei soggetti partecipanti alla presente procedura dovrà costituire, a pena di esclusione, un deposito cauzionale, secondo le modalità indicate all'articolo 4, pari ad una percentuale del 10% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico di cui all'art. 8 e per garantire la piena operatività della rete. Il deposito tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti entro tre mesi dalla conclusione della procedura, oppure al momento dell'esclusione per le società non ammesse alla gara.</p>
61	<p><i>Art 8 comma 5 del Bando: cosa si intende quando si riporta che "La Commissione aggiudicatrice terrà conto, anche in forma premiante, delle caratteristiche di ciascuno dei soggetti partecipanti a tali forme di aggregazione, in base ai criteri specificati nell'Allegato 1"?</i></p>	<p>Quanto al criterio c) si prenderà in considerazione il valore massimo tra le esperienze professionali dei singoli soggetti; quanto al criterio d) si prenderà in considerazione la somma dei singoli patrimoni netti di ciascuna impresa partecipante all'aggregazione</p>
62	<p><i>L'operatore è tenuto in qualche modo a fornire capacità trasmissiva a tutti gli FSMA utilmente collocati in graduatoria? Cosa succede nel caso in cui la risorsa trasmissiva risultasse scarsa e la disponibilità della stessa venga esaurita dai primi collocati graduatoria? Alcuni FSMA potrebbero risultare privi di capacità trasmissiva?</i></p>	<p>Linee guida FSMA al punto 8) L'accesso alla capacità trasmissiva avverrà, ai sensi dell'articolo 1, comma 1034, della L. n. 205/17, mediante negoziazioni commerciali tra operatori di rete e FSMA, in base all' "Offerta di servizio" presentata, obbligatoriamente, dagli operatori di rete in sede di procedura ex articolo 1, comma 1033 e che sarà resa pubblica dal Ministero dopo l'aggiudicazione del diritto d'uso. Ciò al fine di garantire un maggiore equilibrio contrattuale tra operatori di rete con elevato potere contrattuale e i FSMA in posizione utile in graduatoria, creando un level playing field tra i diversi FSMA in ambito locale.</p>
63	<p><i>È possibile per un FSMA rivendere a sua volta capacità trasmissiva o la stessa viene assegnata al FSMA in via esclusiva?</i></p>	<p>Il quesito non attiene alla procedura in corso</p>
64	<p><i>Art 11 comma 4 dei Bandi per le reti di primo livello in Piemonte e Lombardia: a) in che senso il prezzo offerto agli operatori precedentemente presenti nelle province indicate viene riproporzionato in base alla popolazione, ovvero: si intende che viene ricalcolato in proporzione rispetto alla popolazione dell'intera macro – area tecnica di riferimento? b) È possibile conoscere per ciascuna area tecnica quanti sono gli FSMA attuali che soddisfano i requisiti richiesti nel citato articolo. Il limite di 3,5 Mbit/s riservati agli FSMA precedentemente operanti nelle province è relativo sia alla fase transitoria che a quella definitiva in tecnica digitale DVBT-2?</i></p>	<p>a) Viene applicato un prezzo ridotto che rappresenta una percentuale del prezzo indicato nell'offerta di servizio in proporzione alla popolazione coperta nell'area ristretta relativa alle province interessate; b) Si</p>
65	<p><i>Art. 11 comma 5 del Bando: le medesime misure sanzionatorie sono applicate in caso di evidente ritardo nel rilascio di eventuali autorizzazioni che necessitano di espresso parere dell'ente preposto? I tempi di realizzazione della rete possono essere valutati al netto delle tempistiche di ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la diffusione del segnale?</i></p>	<p>NON SONO PREVISTE DEROGHE AGLI OBBLIGHI PREVISTI ALL'ART. 11 DEL BANDO</p>

66	<p>Con riferimento all'Art 11 comma 7 del Bando e all'Allegato 1 allo stesso Bando si richiede di chiarire:</p> <p>a) Cosa si intende per affidamento ad un soggetto terzo della realizzazione e gestione della rete?</p> <p>b) Tale affidamento può avvenire anche in un momento successivo all'effettiva aggiudicazione della gara?</p> <p>c) Può essere effettuato un affidamento parziale della rete realizzata/da realizzare?</p> <p>d) L'affidamento può avvenire nei confronti di un soggetto non facente parte del RTI, del Consorzio o di altre forme di aggregazione?</p> <p>e) Il menzionato "partner tecnologico" è necessariamente un soggetto giuridico parte del RTI, di un Consorzio o di altre forme di aggregazione o il medesimo o può essere rappresentato da un soggetto terzo?</p>	<p>a) SI INTENDE UN'IMPRESA DIVERSA DALL'OPERATORE AGGIUDICATARIO</p> <p>b) OGNI DECISIONE DI AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI DEVE ESSERE INCLUSA NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p> <p>c) SI, PURCHE' NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 11, COMMA 7 .</p> <p>d) SI, PURCHE' NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 11, COMMA 7.</p> <p>e) Può anche essere un soggetto terzo NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 11, COMMA 7.</p>
67	<p>Allegato 2 al Bando: specificare cosa si intende quando si parla di "cessione" di 1 Mbit/s di capacità trasmissiva al FSMA. Si tratta a tutti gli effetti di un affitto di banda (e non cessione del diritto d'uso) al FSMA da parte dell'operatore di rete?</p>	<p>Si, si tratta di un affitto di banda ad un FSMA a fronte di un accordo commerciale.</p>
68	<p>Allegato 2 al Bando: si richiede di chiarire:</p> <p>a) Cosa si intende per "situazioni equivalenti" e a quale soggetto giuridico si debba fare riferimento per valutare l'applicazione di tali condizioni (ad es. condizioni applicate dal/i partecipante/i e/o da determinati operatori terzi di mercato)?</p> <p>b) Qualora il soggetto partecipante non abbia esperienza/precedenti in merito all'applicazione di condizioni economiche inerenti all'offerta dello specifico servizio oggetto del bando, si conferma che tale criterio non sia applicabile?</p> <p>c) Quali sono i parametri di riferimento oltre al corrispettivo al fine di considerare e condizioni applicate "non peggiorative"?</p>	<p>Viene chiesto di offrire condizioni economiche non peggiorative in situazioni oggettivamente simili rispetto a quelle praticate, al momento della pubblicazione del bando, dall'operatore che formula l'offerta di servizio rivolta ai fornitori di contenuti operanti nell'area tecnica per cui concorre. Per gli operatori che non hanno già in essere contratti di cessione di capacità trasmissiva nell'area tecnica di cui trattasi il prezzo non potrà essere ingiustificatamente superiore ai prezzi di mercato relativi a tale area. Per condizioni economiche si intende il corrispettivo praticato.</p>
69	<p>La durata dell'offerta contrattuale dopo il passaggio al DV-T2B/HEVC deve essere non inferiore a 3 anni: con quale decorrenza? Es. dalla sottoscrizione del contratto indipendentemente dal passaggio in DVB-T2, dall'attivazione del servizio?</p>	<p>Tre anni a partire dalla data di passaggio al DVB-T2/HEVC.</p>
70	<p>Qualora non ci siano FSMA nell'area tecnica in grado di saturare la capacità disponibile è possibile utilizzare tale capacità non utilizzata per offrire servizi a terzi?</p>	<p>Quesito non chiaro</p>
71	<p>È possibile che un FSMA e un Operatore di rete non raggiungano un accordo per la cessione di capacità anche a seguito di un eventuale intervento di un terzo mediatore?</p>	<p>Nei casi di eventuale assenza di accordo tra le parti, il Ministero provvederà ad associare la domanda dei FSMA all'offerta degli operatori di rete in base alla posizione in graduatoria che detti fornitori avranno acquisito. L'AGCom, su istanza di una delle parti, esercita le proprie competenze in materia di risoluzione delle controversie, di cui il Ministero tiene conto nella propria decisione.</p>

72	<p><i>È possibile stipulare un preaccordo commerciale con un potenziale FSMA o un attuale operatore di rete a livello locale prima dell'aggiudicazione del bando?</i></p>	<p>E' possibile stipulare accordi precedenti all'aggiudicazione; resta fermo che l'operatore, in caso di aggiudicazione, sarà comunque tenuto ad applicare ai FSMA le condizioni tecniche economiche formulate nell'offerta di servizio di cui all'allegato 2 del bando</p>
73	<p><i>Considerando che l'allegato 1 del Bando afferma che:</i></p> <p><i>I. Con riferimento al criterio a relativo all'idoneità tecnica, "nel caso di partecipazione in forma associata o di società tra più operatori di rete verranno considerate le risorse complessive dei singoli operatori".</i></p> <p><i>II. Con riferimento al criterio c1.1 "nel caso di RTI, consorzi o altre aggregazioni, si prenderà in considerazione il valore massimo tra le esperienze professionali dei singoli soggetti".</i></p> <p><i>III. Con riferimento al criterio d1 si prenderà in considerazione "la somma dei singoli patrimoni netti di ciascuna impresa nel caso di partecipazione di RTI, consorzi o altre aggregazioni", specificando che "viene valutato il patrimonio netto del partecipante prendendo in considerazione il capitale sociale effettivamente versato".</i></p> <p><i>Ipotizzando la creazione di un RTI, consorzio o altra aggregazione tra due società, la società X sottoscrive il 90% del capitale della futura entità e la società Y il restante 10%, dove:</i></p> <p><i>I. con riferimento al criterio a1.2, nell'area tecnica di riferimento la società X e Y hanno una infrastruttura di rete con rispettivamente 30 e 10 collegamenti in ponti radio RF; nella stessa area tecnica il numero più elevato di collegamenti in ponte radio RF (N_RFmax) di un soggetto partecipante al bando ammonta a 60.</i></p> <p><i>II. con riferimento al criterio c1.1 e c1.2, la società X ha 8 anni di esperienza e la società Y ha 5 anni di esperienza; il maggior numero di anni di esperienza (EPmax) tra i partecipanti al bando è di 10 anni; nessun partecipante al bando ha un partner tecnologico.</i></p> <p><i>III. con riferimento al criterio d1 e d2, la società X e Y hanno rispettivamente un patrimonio netto di 15 e 10 milioni di euro che coincide con il valore del capitale sociale effettivamente versato. Il capitale sociale dell'entità in forma stabile che sarà formata nel 2021 tra la società X e Y è previsto ammontare a 5 milioni di euro. P_Nmax nell'area di riferimento è attribuita ad un soggetto partecipante al bando con il patrimonio netto uguale al capitale sociale effettivamente versato pari a 100 milioni di euro. Gli investimenti complessivi previsti per il piano tecnico ammontano a 2 milioni di euro e sono gli stessi per tutti i partecipanti al bando.</i></p> <p><i>Si chiede di confermare se il punteggio attribuibile alla RTI, consorzio o altra aggregazione tra la società X e Y sia il seguente:</i></p> <p><i>I. 2 (pari al rapporto tra 40 al numeratore e 60 al denominatore, moltiplicato per 3), con riferimento al criterio a1.2 relativo all'idoneità tecnica;</i></p> <p><i>II. 4 (pari al rapporto tra 8 al numeratore e 10 al denominatore, moltiplicato per 5) con riferimento sia al criterio c1.1 che al criterio c1.2</i></p> <p><i>III. 2 (pari al rapporto tra 25 al numeratore e 100 al denominatore, moltiplicato per 8) con riferimento al criterio d1 e 2 (pari al rapporto tra 25/2 e 100/2, moltiplicato per 8) con riferimento al criterio d2, dove, in analogia a quanto previsto per il d1.</i></p>	<p>Il quesito non è ammissibile in quanto attiene a valutazioni di estremo dettaglio che sarà chiamata a compiere la commissione di gara sulla base delle previsioni contenute nel bando.</p>
74	<p><i>Con riferimento al criterio d1 di cui l'allegato 1 si chiede di chiarire il significato della frase "viene valutato il patrimonio netto del partecipante prendendo in considerazione il capitale sociale effettivamente versato". In particolare, si chiede gentilmente di rispondere ai seguenti quesiti:</i></p> <p><i>a) sarà valutato l'ammontare del solo capitale sociale interamente versato oppure l'ammontare del patrimonio netto al netto di eventuali ammontari di capitale sociale non versati? A titolo esemplificativo ipotizzando una società con un patrimonio netto di 100, capitale sociale 20, di cui capitale sociale versato 5, l'ammontare da considerare è 5 oppure 85?</i></p> <p><i>b) qualora sia da considerare l'ammontare del patrimonio netto e non del solo capitale sociale effettivamente versato, in presenza di riserve costituite a seguito di operazioni societarie straordinarie iscritte ad esempio con contrapartita beni intangibili e non cassa e/o beni materiali, si chiede se tali riserve debbano essere escluse dal calcolo del patrimonio netto.</i></p> <p><i>c) qualora sia da considerare l'ammontare del patrimonio netto e non del solo capitale sociale effettivamente versato, si chiede se sia possibile per una società quotata in borsa considerare, in luogo del patrimonio netto, il valore della capitalizzazione di mercato rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, in coerenza con quanto previsto in altri contesti dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificata con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017. Il valore della capitalizzazione meglio rappresenterebbe il valore intrinseco effettivo del patrimonio netto e sarebbe anche più comparabile- qualora la risposta al quesito b) di cui sopra sia negativa - con il patrimonio netto di una società avente riserve costituite a seguito di operazioni societarie straordinarie iscritte ad esempio con contrapartita beni intangibili.</i></p> <p><i>d) Il valore del patrimonio netto da utilizzare ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio d2 deve essere lo stesso utilizzato per il criterio d1?</i></p>	<p>a) Ai fini della valutazione del patrimonio netto, il capitale sociale che sarà preso in considerazione è quello effettivamente versato</p> <p>b) si tratta di un aspetto di dettaglio la cui valutazione spetta alla commissione di gara.</p> <p>c) Si tratta di un aspetto di dettaglio la cui valutazione spetta alla commissione di gara.</p> <p>d) SI</p>

75	<p>Con riferimento al criterio d3 di cui l'allegato 1 su quali elementi verrà effettuata la valutazione? È possibile conoscere eventuali elementi quantitativi rilevanti a tal fine (per esempio metriche inerenti il debito finanziario che sono importanti per la valutazione della sostenibilità di un soggetto e che non risultano essere considerate per i criteri d1 e d2 come il rapporto tra debiti finanziari ed EBITDA o tra EBITDA e oneri finanziari)? A quale albo deve essere iscritto il perito?</p>	<p>La valutazione della sostenibilità finanziaria sarà effettuata dalla commissione in base agli elementi presentati nella perizia di parte. Il perito dovrà essere iscritto ad un albo dei dottori commercialisti e/o degli esperti contabili.</p>
76	<p>Con riferimento al criterio c1.2 di cui l'allegato 1 è possibile confermare se l'esperienza sarà valutata tenendo in considerazione gli anni di esperienza così come previsto per il criterio c1.1 evitando così di considerare elementi qualitativi difficilmente valutabili?</p>	<p>Non si può confermare</p>
77	<p>Con riferimento al criterio e di cui l'allegato 1, al fine del calcolo del numero dei mesi necessari per l'accensione di ulteriori impianti che garantiranno, una volta passati alla tecnologia DVB-T2, di ottenere la copertura di popolazione pari al 90%, la data di riferimento da cui far decorrere il numero dei mesi è 1) il giorno di avvio delle operazioni di transizione previsto nel Masterplan per l'area tecnica in oggetto, 2) il giorno di termine delle operazioni di transizione previsto nel Masterplan per l'area tecnica in oggetto o 3) il termine da cui decorre l'obbligo di passaggio alla tecnologia DVB-T2?</p>	<p>A partire dal giorno di avvio delle operazioni di transizione previsto nel Masterplan nell'area tecnica</p>
78	<p>Articolo 2 comma 1: con riferimento al requisito dell'Autorizzazione Generale per la partecipazione ai bandi pubblicati, è sufficiente un'unica autorizzazione generale o scia ex art. 25 e art. 25 comma 4 o è invece necessario ottenere un'autorizzazione per ciascuna area tecnica?</p>	<p>Se l'autorizzazione generale o la Scia non sono limitate ad un'area territoriale specifica le stesse possono essere fatte valere per l'intero territorio nazionale.</p>
79	<p>37. Articolo 2 comma 2: si richiede di chiarire: a) Cosa si intende per "altra forma di aggregazione" ulteriore rispetto ad un RTI Consorzio? b) Cosa si intende per assunzione di "forma giuridica stabile" che devono impegnarsi ad assumere prima del rilascio dei diritti l'RTI/Consorzio o altra forma di aggregazione? c) Per quanto attiene alla composizione di RTI/Consorzi/altra forma di aggregazione, si conferma che non sussiste un divieto di costituire un'aggregazione (che assuma forma stabile in caso di rilascio dei diritti d'uso) con soggetti fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale (FSMA)? d) In caso di partecipazione ad RTI/Consorzio o ad altra forma di aggregazioni, si conferma che in sede di domanda si deve dare dimostrazione dell'avvenuta costituzione di questi ultimi fornendo copia dell'atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico, ma non copia della documentazione della prospettata entità giuridica in forma stabile di cui è richiesta l'assunzione preventivamente al rilascio dei diritti d'uso.</p>	<p>a) si veda l'art. 45 del D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti); b) le aggregazioni tra imprese devono assumere, in caso di aggiudicazione, una forma societaria o consortile stabile, c) non esiste un divieto in tal senso; d) si conferma.</p>
80	<p>Articolo 2 comma 2: per quanto attiene la composizione di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, Consorzi o altre forme di aggregazioni, a) si conferma che non sussiste un divieto di costituire un'aggregazione (che assuma forma stabile in caso di rilascio dei diritti d'uso) con soggetti fornitori, nello stesso ambito geografico oggetto del bando, di servizi di media audiovisivi in ambito locale (FSMA) già autorizzati ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs .n. 177/2005 ovvero b) con imprese che richiederanno detta autorizzazione ai fini della partecipazione della futura gara per la formazione delle graduatorie dei FMSA nel medesimo ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 1034, della Legge 205/2017?</p>	<p>Vedi risposta quesito 79</p>

81	<p>Articolo 8 comma 1, lett. c) – Allegato 1 punto c.1.1: per quanto concerne la dimostrazione delle esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche (con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisive) quale documentazione occorre produrre al fine di provare l'esperienza maturata?</p>	<p>Tutta la documentazione ritenuta pertinente. In ogni caso occorre anche indicare gli anni di esperienza che il soggetto ritiene aver maturato nel settore.</p>
82	<p>Nel caso in cui un soggetto partecipi a più bandi relativi alla stessa area tecnica, a) Nel caso in cui risulti vincitore di due o più bandi, può rinunciare all'aggiudicazione di uno o più bandi, accettandone solo uno? b) Nel caso in cui un soggetto partecipi a tre bandi relativi alla stessa area tecnica, può indicare sin dal momento della presentazione della domanda la preferenza al bando che intende accettare nel caso in cui risulti vincitore di due o più bandi, rinunciando così all'aggiudicazione degli altri bandi cui ha partecipato nella stessa area tecnica?</p>	<p>a) Sì, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera a). b) Sì.</p>
83	<p>In caso di partecipazione di un soggetto a più bandi all'interno di una stessa area tecnica è necessario effettuare un deposito cauzionale per ciascun bando?</p>	<p>Per bandi sovrapposti il massimo del deposito cauzionale previsto; per bandi in province non sovrapposte, la somma dei depositi cauzionali previsti</p>
84	<p>Qualora un soggetto presenti la domanda di partecipazione al bando relativo ad una rete di primo livello indicando una copertura a regime inferiore al 90% e qualora sia l'unico soggetto partecipante, tale soggetto può risultare vincitore del bando?</p>	<p>NO</p>
85	<p>Con riferimento ai Bandi Art. 2 Si chiede se l'impresa che intenda partecipare a procedure riguardanti diverse aree tecniche possa presentare al Ministero un'unica segnalazione certificata di inizio di attività, finalizzata all'ottenimento di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che copra più aree tecniche.</p>	<p>Vedi risposta quesito 78</p>
86	<p>Art. 11 e all'allegato 2 (DVBT2/HEVC) Considerato che il DM 19/6/2019, recante il calendario per la banda 700 Mhz, si limita a prevedere – cfr. articolo 6 comma 3 – l'attivazione della tecnologia DVBT2 a livello nazionale e non impone lo standard HEVC, e tenuto altresì conto che gli operatori di rete non possono a loro volta imporre agli FSMA lo standard di compressione (MPEG4 o HEVC) dei servizi dagli stessi erogati, si chiede conferma che per il rispetto della Roadmap sia sufficiente il passaggio al DVBT2 alla data stabilita, salva la capacità della rete di accettare/gestire sia servizi in MPEG4 che in HEVC.</p>	<p>L'operatore aggiudicatario è tenuto a realizzare delle reti in tecnologia DVB-T2 dotate di sistemi di compressione HEVC. Le reti, dunque, dovranno essere in grado di comprimere il servizio video in HEVC.</p>
87	<p>Con riferimento all'allegato 1 Criterio A (Idoneità tecnica). Si chiede se ai fini della idoneità tecnica possano essere valorizzate anche le reti di distribuzione e di diffusione nazionali e locali rispetto a cui il partecipante abbia la gestione tecnica nell'area oggetto del bando, in forza di contratti di c.d. full service, pur senza rivestire la qualità di operatore di rete.</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 14</p>
88	<p>Criterio B (Piano Tecnico) A pagina 5, la nota 3 recita "I valori di campo che dovranno essere forniti sono quelli valutati al 50% e al 10% del tempo, non discriminati rispetto al puntamento dell'antenna ricevente"; si chiede conferma che nella verifica del rispetto dei PDV nazionali si terrà comunque conto della discriminazione per direttività e polarizzazione dell'antenna ricevente.</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 11</p>

89	<p><i> Criterio C (Esperienze maturate)</i> <i> Si chiede</i> <i> a) in relazione al criterio di valutazione sub c1.1) “Esperienza professione del soggetto”, di quale ambito ed arco temporale debba tenere conto la documentazione da fornire a sostegno degli anni di attività svolta per valutare l’esperienza professionale maturata; in particolare, considerato che l’attuale procedura inerisce alla gestione di reti televisive digitali, se rilevi esclusivamente l’esperienza maturata in tale specifico settore ovvero anche quella pregressa conseguita nell’ambito delle trasmissioni televisive in tecnica analogica e, in tale ultimo caso: (i) quale eventuale rilevanza specifica possa avere rispetto alla esperienza maturata nel settore digitale, (ii) fino a quale limite di anteriorità, considerata l’inesistenza di un mercato rilevante in epoca precedente agli anni Ottanta;</i> <i> b) in relazione al criterio di valutazione sub c1.2) “Esperienza del partner tecnologico”, su quali parametri ed elementi specifici la Commissione provvederà a valutare l’esperienza nell’ambito delle attività di progettazione e realizzazione del piano tecnico.</i></p>	<p>Si invita a presentare qualsivoglia documentazione afferente le esperienze pregresse, la Commissione giudicatrice valuterà quali siano pertinenti; b) ibidem.</p>
90	<p><i> Criterio D (Sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria)</i> <i> Si chiede</i> <i> a) con riferimento ai criteri di valutazione sub d1) e d2) “Sostenibilità patrimoniale e Sostenibilità economica del piano tecnico”, se il patrimonio netto del partecipante, nel caso di RTI, consorzi o altre aggregazioni, verrà determinato esclusivamente sulla base della mera sommatoria dei patrimoni netti di ciascuna impresa, ovvero terrà conto a tal fine anche delle quote di cui ognuna delle imprese è titolare nell’ambito dell’aggregazione;</i> <i> b) in relazione al criterio sub d2) “Sostenibilità economica del piano tecnico”: (i) se nei costi di realizzazione del piano tecnico rientrano solo gli investimenti per la realizzazione della rete (c.d.CAPEX), oppure anche i costi operativi, comunque connessi all’attività di realizzazione della stessa (c.d. OPEX); in tale secondo caso fino a quale limite temporale (es: accensione della rete); (ii) se tale voce sia riferita agli oneri sostenuti dal solo soggetto partecipante o anche dal suo eventuale partner tecnologico;</i> <i> c) con riferimento al criterio sub d3) “Sostenibilità finanziaria”, quali parametri specifici dovrà considerare la Commissione per valutare la sostenibilità finanziaria del piano tecnico proposto da ogni partecipante.</i></p>	<p>a) sommatoria dei patrimoni netti b) Vedi quesito 22 c) Vedi quesito 75</p>
91	<p><i> Con riferimento all’allegato 2</i> <i> Si chiede</i> <i> a) in relazione allo schema di offerta di servizio, come debba essere interpretata l’equivalenza delle condizioni economiche praticate ai FSMA, al momento della pubblicazione del bando di gara, rispetto a soggetti, quali la scrivente, che non hanno mai svolto attività di operatore di rete televisiva in ambito locale in tecnica DVB-T;</i> <i> b) inoltre, sempre in relazione alle condizioni economiche, come debba interpretarsi tale equivalenza dopo la fase di transizione in tecnica digitale DVBT2/HEVC, considerate le differenze tecnologiche rispetto all’attuale sistema di trasmissione e tenuto conto dei costi e degli investimenti necessari per la realizzazione e la gestione delle nuove reti;</i> <i> c) cosa si intenda per “punto di consegna/manutenzione” e in particolare cosa debba essere oggetto di manutenzione nel punto di consegna.</i></p>	<p>a) v. risposta al quesito 68; b) il corrispettivo dovrà essere calcolato, modificando, se del caso, le condizioni offerte per le situazioni equivalenti vevoli per la fase di transizione in ragione dei maggiori oneri (ovvero dei risparmi) che il passaggio al DVB-T2/HEVC comporta ; c) Per punto di consegna si intende il sito/luogo/apparato dove l'FSMA invia il proprio transport stream all'operatore di rete. Mentre per manutenzione si intende ogni operazione necessaria a mantenere la piena funzionalità del punto di consegna.</p>
92	<p><i> Quali voci del bilancio verranno prese in considerazione per la determinazione del patrimonio netto?</i></p>	<p>Il valore del patrimonio netto è quello ricavabile nell'ultimo bilancio disponibile, sezione del passivo dello Stato Patrimoniale, al netto di eventuali crediti verso soci per versamenti dovuti da questi rispetto al capitale sottoscritto.</p>
93	<p><i> Nel calcolo relativo alla verifica dei CE sui PDV nazionali è possibile eliminare dal file risultante, da allegare alla domanda di partecipazione, i PDV delle province in cui una rete è deputata a effettuare servizio e che pertanto non sono oggetto di verifica da parte della commissione? Ad esempio, con riferimento alla rete di primo livello in AT5, si chiede se sia possibile eliminare dal file risultante dai calcoli di verifica, i PDV delle province del Veneto e della provincia di Mantova.</i></p>	<p>Si, è possibile</p>

94	<p>Con riferimento ai criteri d1 e d2 di cui l'allegato 1 ed al combinato disposto dei chiarimenti resi con le risposte n. 74 e n. 92 (quest'ultima pubblicata in data 24 settembre 2020), si chiede di fornire i seguenti chiarimenti.</p> <p>In particolare, posto che con il quesito da ultimo pubblicato è stato precisato quali voci di bilancio saranno prese in considerazione per la determinazione del patrimonio netto, si chiede di chiarire se codesta Amministrazione, considerato che il punteggio relativo ai criteri citati (per un totale di 16 punti su 20 imputabili alla sostenibilità) viene determinato in modo comparativo in relazione al miglior valore tra quelli indicati dai soggetti partecipanti, terrà comunque in considerazione ulteriori elementi per consentire un confronto omogeneo dei parametri di sostenibilità patrimoniale ed economica riferibili a tutti gli operatori economici che intendano partecipare.</p> <p>In particolare, si chiede di precisare:</p> <p>a) se nel calcolo dell'ammontare del patrimonio netto, in presenza di riserve costituite a seguito di operazioni societarie straordinarie iscritte ad esempio con contropartita beni intangibili e non cassa e/o beni materiali, tali riserve saranno escluse dal calcolo del patrimonio netto. In caso contrario, il valore del patrimonio netto così determinato non sarebbe infatti rappresentativo dei capitali effettivamente immessi nella società da parte degli azionisti e nemmeno di utili generati e pertanto non consentirebbe di valutare adeguatamente la solidità patrimoniale della società, creando quindi una possibile penalizzazione nell'attribuzione dei punteggi per quelle società che non hanno mai compiuto operazioni straordinarie, mantenendo un livello di indebitamento finanziario molto basso;</p> <p>b) se per una società quotata in borsa potrà essere considerato, in luogo del patrimonio netto, il valore della capitalizzazione di mercato rilevato alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, in coerenza con quanto previsto in altri contesti dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificata con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017. Il valore della capitalizzazione meglio rappresenterebbe il valore intrinseco effettivo del patrimonio netto e sarebbe anche più comparabile qualora la risposta al quesito a) di cui sopra sia negativa - con il patrimonio netto di una società avente riserve costituite a seguito di operazioni societarie straordinarie iscritte ad esempio con contropartita beni intangibili.</p>	<p>a) Ai fini della valutazione dell'ammontare del patrimonio netto, visto l'art. 2424 C.C., va considerato l'importo di cui al Totale della voce A, sezione Passivo dello Stato Patrimoniale, al netto di eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A attivo Stato Patrimoniale)</p> <p>b) No, il valore del patrimonio netto che viene preso in considerazione è quello di cui al quesito a).</p>
95	<p>Considerando che l'allegato 1 del Bando afferma che:</p> <p>a) con riferimento al criterio a relativo all'idoneità tecnica, "nel caso di partecipazione in forma associata o di società tra più operatori di rete verranno considerate le risorse complessive dei singoli operatori";</p> <p>b) con riferimento al criterio d1 si prenderà in considerazione "la somma dei singoli patrimoni netti di ciascuna impresa nel caso di partecipazione di RTI, consorzi o altre aggregazioni", specificando che "viene valutato il patrimonio netto del partecipante prendendo in considerazione il capitale sociale effettivamente versato".</p> <p>Si chiede di precisare se ai fini del calcolo dei rispettivi punteggi, la somma delle risorse complessive e dei patrimoni netti sarà riproporzionata o meno in funzione delle rispettive quote di partecipazione al RTI, consorzio o altra aggregazione tra diversi operatori.</p>	<p>Nel caso di partecipazione di RTI, consorzi o altre aggregazioni, per quanto riguarda il criterio A – Idoneità tecnica - si considerano le risorse complessive dei singoli operatori, per quanto riguarda il criterio d1 – Sostenibilità patrimoniale - si considera la somma dei singoli patrimoni netti di ciascun partecipante.</p>
96	<p>Soggetto operante sulla frequenza vhf 7 in via sperimentale e autorizzati dell'articolo 3 della legge 78/99 e dell'articolo e 30 comma 2 177/205 del testo unico delle comunicazioni a tutela della legge 482/99, stiamo ha richieder Vi, visto la procedura di gara per l'assegnazione delle frequenze in tecnica digitale DVB.T2 come dobbiamo comportarci per l'assegnazione delle frequenze riservata per legge a favore delle minoranze linguistiche in friuli Venezia Giulia tutelate all'articolo 6 della costituzione.</p>	<p>Quesito non pertinente</p>
97	<p>L'art. 4 di tutti i bandi pubblicati prevede, per ciascuna procedura, che il deposito cauzionale di cui all'art. 3, comma 4, possa essere effettuato, tra l'altro, mediante "quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito". Si chiede, in concreto, come possa realizzarsi una tale modalità di costituzione del deposito da effettuarsi, ai sensi delle vigenti normative antiriciclaggio, mediante tracciabile transazione vista l'entità degli investimenti per la realizzazione delle reti</p>	<p>Il deposito cauzionale di cui all'art. 4 del bando di gara può essere costituito, a scelta dell'offerente, tramite libretto di risparmio postale o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, presso una Sezione di Tesoreria provinciale o presso gli istituti di credito autorizzati, a titolo di garanzia a favore delle stazioni appaltanti. La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell'offerente, anche mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta, indicando nella causale sia la dicitura "MISE DGSCERP deposito cauzionale ex art. 4 bando O.d.R", con l'indicazione della rete (livello e numero) per la quale si effettua il versamento, sia il codice fiscale di chi effettua il bonifico. Le suddette modalità appaiono compatibili con quanto previsto dal D.lgs. n.231/2007, come modificato dal D.lgs. 125 del 2019</p>

98	<p>1) Nelle zone dove nessun operatore di rete risultato vincitore del bando intende attivare impianti per scarsità di popolazione o per varie motivazioni economiche, possono essere rilasciate su frequenze (canali VHF e UHF) autorizzazioni provvisorie (diritti d'uso provvisori per piccoli impianti max 5 Watt) ai fornitori di contenuti FSMA per poter trasmettere in bacini ristretti non serviti dalle postazioni principali e non pianificate da Agcom? Oppure si intende oscurare per legge tutte le zone montane, collinari ecc. d'Italia dai segnali locali delle piccole tv comunitarie?</p> <p>2) I fornitori di contenuti FSMA che hanno ottenuto fino ad oggi diritti di uso provvisorio di alcuni canali autorizzati dal Ministero sugli impianti sono stati costretti anche a dotarsi di Autorizzazione generale e fare domanda come Operatore di rete oppure essendo "diritti d'uso provvisori" è stata necessaria una semplice richiesta al Ministero</p> <p>3) I soggetti che partecipano al bando per Operatori di rete e, in futuro, i soggetti che faranno domanda come FSMA in DVB-T2 se non saranno inseriti utilmente nelle graduatorie dovranno iscriversi lo stesso nel R.O.C. dell'AGCOM? Oppure si devono iscrivere solo quando inizieranno l'attività (accensione impianti, inizio programmi tv)?</p> <p>4) Allo stato attuale esiste una lista pubblica aggiornata al 2020 degli LCN rilasciati alle emittenti in tutte le regioni italiane? Se un nuovo soggetto intende avviare l'attività come FSMA e Operatore di rete può consultare questa lista per rendersi conto di quali sono gli LCN non assegnati e ancora disponibili?</p> <p>5) In banda III VHF è stata prevista la pianificazione del DAB. Ci saranno anche frequenze residue in VHF per le emittenti tv in DVB-T2</p> <p>6) Allo stato attuale un FSMA può fare richiesta al Ministero di un canale tv in banda III, IV e V per una copertura massima di 15 Km di bacino d'utenza non assegnato in base regionale e in assenza di interferenze con stati esteri ed altre regioni italiane? Avete pensato a questa possibilità. Voi e Agcom, per salvare le piccole tv?</p> <p>7) In Lombardia i soggetti interessati a fare domanda come operatori di rete hanno avuto 60 giorni di tempo per preparare la documentazione, adesso per le aree tecniche 7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ci sono solo 45 giorni... è una disparità di trattamento che porterà una valanga di ricorsi. Siete consapevoli di questo? Gli operatori del Nord perchè hanno avuto tale vantaggio temporale? Potete indicarci i nomi e cognomi dei funzionari, dirigenti ecc.(eventuali suggeritori) di chi ha ideato sia i regolamenti AGCOM e i bandi per operatori di rete in DVB-T2?</p>	<p>1. No non è possibile</p> <p>2. Sono ammessi a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, gli operatori di rete in possesso dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche o che abbiano presentato una "segnalazione certificata di inizio di attività" al Ministero finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche</p> <p>3. Quesito non pertinente</p> <p>4. Quesito non pertinente</p> <p>5. Quesito non pertinente</p> <p>6. Quesito non pertinente</p> <p>7. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stata prorogata al 15 febbraio 2021</p> <p>8. Richiesta non pertinente</p>
99	<p>Nel caso in cui, nell'area tecnica interessata dalla domanda gli impianti di trasmissione non diffondessero su aree sovrapposte (cioè, qualora operassero su bacini tra loro distinti) è possibile progettare singoli head end per impianto? In altri termini, anziché avere un head end per tre impianti, ipotizzare tre head end per tre impianti.</p>	<p>No, non è possibile. Ciò comporterebbe il rinunciare ad avere una rete SFN e quindi trasmettere gli stessi contenuti nell'area interessata.</p>
100	<p>Criterio D sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria Nel rapporto tra patrimonio netto e costi di realizzazione del piano tecnico che verranno dichiarati nella domanda di partecipazione, vanno inseriti anche i costi già sostenuti in passato per l'acquisto di attrezzature (antenne, ponti radio etc....) che verranno riutilizzate nella nuova rete?</p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 22</p>

101	<p>1) E' possibile che, in virtù di specifici accordi, due operatori di rete che intendano partecipare, ciascuno autonomamente, a due diversi bandi della medesima Area Tecnica (nello specifico per la rete di primo livello e per una delle reti di secondo livello) utilizzino nell'ambito dei propri piani tecnici le medesime infrastrutture passive (traliccio, alimentazione elettrica e/o sistemi di antenna) di uno o più siti che si trovano nella loro rispettiva disponibilità?</p> <p>2) Rete di primo livello in Sicilia canale 42. Il Canale 42 non risulta coordinato nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa Trapani. Ciò appare in violazione dell'art. 1 comma 1030 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. In particolare i vincoli imposti alla rete in Sicilia per il rispetto dei PDV dell'allotment di Zaghuan non sono reciproci, potendo la Tunisia attivare, in conformità al piano di Ginevra 06, l'impianto di Zaghuan (coordinato per la Tunisia anche come assignment), notoriamente interferente, in particolare sulle coste sud/sud-ovest della Sicilia. Si chiede pertanto di individuare un canale coordinato per le province su menzionate o, in caso dell'impossibilità di dare seguito al reperimento di una ulteriore risorsa, eliminare i PDV dell'allotment di Zaghuan dai vincoli per la predisposizione della rete. Si presenta analoga richiesta per l'allotment di SIDI BOUZID.</p> <p>Si rileva inoltre la presenza di un PDV afferente a Kechabta. Nel piano di GEO6, non risulta registrato per la Tunisia alcun allotment o assignment sul canale 42 in corrispondenza di Kechabta.</p> <p>Si ripropongono analoghe considerazioni sulla rete di secondo livello n. 1 (canale 32): il canale non risulta coordinato in alcuna delle province oggetto del bando e risulta invece coordinato sia l'allotment che l'assignment di Zaghuan oltre ai PDV riferiti a SIDI BOUZID e Kechabta (in quest'ultimo caso compare nella lista dei PDV un unico punto sul canale 32 per la Tunisia: in GEO6 non risulta registrato alcun allotment o assignment sul canale 32 in corrispondenza di Kechabta).</p> <p>3) In appendice A di alcuni bandi (ad es. Lazio) viene riportato quanto segue: Qualora in alcune tratte di collegamento da trasmettitori a PDV ricorrano le condizioni per l'utilizzo della raccomandazione ITU-R f. 1546, potrà essere fornito un file aggiuntivo, contenente i valori di campo ricevuto (non discriminato rispetto alla direzione di ricezione) relativo a tali tratte, calcolati in base alla raccomandazione ITUR P. 1546-5 o successiva. Qualora si verificassero le condizioni applicabilità del metodo suddetto, si richiedono le seguenti precisazioni:</p> <p>a. il file con i calcoli effettuati con il metodo di previsione ITU-R P. 1812 dovrà contenere in ogni caso tutte le tratte? Anche quelle per cui è possibile utilizzare la IYU-R P. 1546? o dal file afferente ai calcoli effettuati con la ITU-R P. 1812 è possibile eliminare le tratte calcolate con la ITU-R P.1546?</p> <p>b. Nel caso sussistano le condizioni perché possa essere utilizzata la ITU-R P. 1546 per tutte le tratte di un piano tecnico, è comunque necessario predisporre un file anche con le risultanze dei calcoli effettuati con la ITU-R P. 1812?</p> <p>c. Si chiede conferma, inoltre, che nel caso di metodi di previsione misti, il campo interferente totale è calcolato utilizzando le risultanze, in un determinato dei PDV, ottenute con i due diversi metodi (in sintesi si somma il CE ottenuto da determinati impianti utilizzando la ITU-R P. 1812 con il CE ottenuto da ulteriori impianti utilizzando la ITU-R P. 1546, laddove possibile).</p>	<p>1. Sì, è possibile.</p> <p>2. Il quesito, riguardando il PNAF predisposto da AGCOM, a cui il bando doverosamente si attiene, si ritiene non pertinente.</p> <p>3.</p> <p>a) Dovranno essere fornite tutte le tratte sia nel file con i dati di campo ricevuto calcolati in base alla raccomandazione ITU-R P. 1812 sia nel file con i dati calcolati in base alla raccomandazione ITU-R P. 1546</p> <p>b) Sì. Il file con i dati calcolati in base alla raccomandazione ITU-R P. 1812 dovrà comunque essere fornito.</p> <p>c) Si conferma</p>
102	<p>A seguito dell'analisi della documentazione di gara è stato appurato che – contrariamente a quanto emergeva dal PNAF in merito all'assenza di possibili interferenze delle frequenze di primo livello con quelle di Paesi esteri confinanti ed al coordinamento delle medesime sul piano internazionale – la frequenza ch 27 assegnata alle emittenti locali liguri, presenta gravissime limitazioni che rendono impossibile fornire un segnale utile in tutta l'estensione della Provincia di Imperia e da approfondire in altre zone della Liguria</p> <p>Tali limitazioni derivano dallo scarso livello di potenza (largamente inferiore a quello consentito alle reti nazionali) nonché dall'impossibilità di accendere gli impianti ubicati nelle postazioni che servono il confine con la Francia, così oscurando zone di primaria importanza quali i comuni di Ospedaletti, Bordighera ed altri rilevanti paesi sulla costa e nell'entroterra.</p> <p>Si chiede pertanto di conoscere come questo Ministero intenda porre rimedio ai gravi danni che saranno in tal modo arrecati, sia all'utenza finale che ai F.S.M.A. operanti nell'area, i quali patiranno gravi ripercussioni in ordine alla raccolta pubblicitaria e la diminuzione dei dati Auditel (i quali peraltro concorrono alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione di contributi a livello nazionale), con evidente discriminazione rispetto agli omologhi operanti in altre Regioni.</p> <p>Si chiede in particolare di conoscere se e quali soluzioni tecniche siano state approntate per risolvere la criticità in argomento, anticipando che non può a tale proposito ritenersi accettabile il posizionamento di ripetitori in postazioni diverse da quelle attuali, verso cui sono orientate le antenne degli utenti finali, e dove non siano presenti gli apparati delle reti nazionali.</p> <p>Infine, a fronte dell'impossibilità tecnica di procedere all'attivazione dei cennati impianti e delle conseguenti ripercussioni sulla qualità ed estensione della copertura di rete, si chiede come tale incompatibilità tecnica sia valutata anche in relazione alle condizioni di esclusione dalla procedura di cui all'art. 6 del Bando ed in particolare ai requisiti inerenti il rispetto dei PDV identificati dal PNAF (Cfr. Art. 6.2 lett. a) ed agli obblighi di copertura della popolazione nella misura del 90% (Cfr. art. 6.2 lett. c).</p>	<p>Il quesito, riguardando il PNAF predisposto da AGCOM a cui il bando doverosamente si attiene, si ritiene non pertinente.</p>

103	<p><i>In riferimento al criterio A per la valutazione del numero degli impianti di diffusione del partecipante (operatore di rete), viene specificato che verranno valutati impianti distinti (a distanza maggiore di 4 Km). Nel caso di partecipazione di un'intesa tra due operatori di rete il bando prevede che vengano sommate le risorse di ciascuno. Tale criterio vale anche qualora gli impianti di diffusione dei due operatori di rete siano ospitati nelle medesime postazioni?</i></p>	<p>No, in ogni caso vengono considerati solo gli impianti posti a distanza maggiore di 4 Km (vedi Allegato 1 al bando di gara).</p>
104	<p><i>In dettaglio cosa deve contenere il file degli impianti previsti nel piano tecnico per la realizzazione della rete, richiesto nell'Appendice A del bando?</i></p>	<p>Il file degli impianti, come indicato nell'Appendice A, deve essere fornito nel formato TD3 specificato da AGCOM nell'Allegato 1 alla delibera 566/13/CONS. Per ogni impianto i dati sono organizzati all'interno di un record a lunghezza fissa (1375 caratteri, esclusi quelli di file linea) costituito da campi contenenti caratteri ASCII o Unicode UTF-8 e terminato dalla coppia di caratteri di fine linea "Ritorno a capo - Avanzamento linea" (Carriage return-Line feed). NON DEVONO essere presenti record vuoti (ovvero costituiti solo dalla coppia di caratteri Carriage return-Line feed).</p> <p>In particolare, essendo ogni campo definito unicamente dalla sua posizione all'interno del record (all'interno del quale non devono essere utilizzati caratteri di separazione quali tabulazioni, virgole ecc.), bisogna prestare particolare attenzione ad inserire i campi richiesti nell'Appendice A nella corretta posizione eventualmente inserendo degli spazi vuoti nei campi non utilizzati.</p> <p>Inoltre, è richiesto che i dati inseriti siano congruenti con le specifiche del formato TD3 e con le richieste precisate nell'Appendice A. In particolare,</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campo "ID SFN" (campo 88), nel caso delle reti SFN, deve contenere lo stesso valore per tutti gli impianti; - nei campi "ID IMPIANTO" e "ID IMPIANTO RNF" (campi 3 e 94) deve comparire lo stesso valore, che deve essere univoco per ogni impianto. Negli impianti in polarizzazione mista potranno essere presentati un solo record con il valore "M" nel campo 21 (Polarizzazione), o due record distinti con polarizzazione "H" e "V", con il medesimo valore di ID IMPIANTO; - la latitudine e la longitudine devono essere forniti in gradi sessagesimali rispettivamente nel formato "ggNppss" e "ggEppss", dove "gg" sono i gradi, "N" indica Nord e "E" indica est, "pp" sono i minuti di grado e "ss" i secondi di grado. I valori relativi ai minuti e ai secondi devono essere compresi tra 00 e 59; - nel caso sia necessario inserire numeri decimali, il separatore è la virgola ",". <p>In caso di errori o incongruenze nei dati contenuti nel file TD3, non potrà essere dato seguito alle verifiche tecniche relative alle coperture di popolazione e ai punti di verifica (PDV) svolte dalla Commissione come previsto nell'Allegato 1 del Bando e nella relativa Appendice A.</p>

105	<p><i>In dettaglio, cosa devono contenere i file dei PDV nazionali ed esteri?</i></p>	<p>Il contenuto e il formato dei file relativi ai PDV nazionali ed esteri è riportato al par.2.4 dell'Appendice A all'Allegato 1 del bando di gara. In particolare, occorre prestare particolare attenzione alle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- gli impianti nel file dei PDV DEVONO avere lo stesso identificativo e polarizzazione riportati nel file degli impianti in formato TD3 (campo ID IMPIANTO e campo POLARIZZAZIONE). Nel caso di impianti riportati nel file TD3 con polarizzazione mista (M) dovranno sempre essere forniti i campi ricevuti per entrambe le polarizzazioni, quindi ogni impianto in polarizzazione mista nel file TD3 dovrà comparire due volte per ogni PDV: un record con l'impianto in polarizzazione H e un record con l'impianto in polarizzazione V;- in corrispondenza ad ogni PDV estero, deve essere OBBLIGATORIAMENTE presente un record contenente il campo ricevuto da ciascun impianto;- nel file dei PDV nazionali è fortemente raccomandato di inserire anche i valori di campo ricevuti nei PDV interni all'area tecnica (o geografica) oggetto del bando, mentre deve essere OBBLIGATORIAMENTE presente un record contenente il campo ricevuto da ciascun impianto per ogni PDV esterno all'area tecnica (o geografica);- Se nP è il numero dei PDV esteri e nel file dei TD3 sono presenti nH trasmettitori in polarizzazione H, nV trasmettitori in polarizzazione V e nM trasmettitori in polarizzazione mista, il file dei PDV dovrà contenere un numero di record pari a: $nP \times (nH + nV + 2 \times nM)$. Nel caso dei PDV nazionali possono eventualmente essere omessi i PDV interni all'area tecnica (o geografica) oggetto del bando di gara.- per ciascun PDV NON DEVONO essere presenti più campi ricevuti da uno stesso impianto con la medesima polarizzazione;- il campo ricevuto in ciascun PDV deve essere fornito in dBmicroV/m. Di conseguenza un valore pari a zero significa che viene ricevuto un campo di 1 microV/m, che verrà computato nel campo aggregato totale ricevuto nel PDV;- Nel file dei PDV i dati decimali devono essere separati dal punto “.”. <p>In caso di errori o incongruenze nei dati nei file dei PDV, non potrà essere dato seguito alle verifiche tecniche relative ai punti di verifica (PDV) svolte dalla Commissione come previsto nell'Allegato 1 del Bando e nella relativa Appendice A.</p>
-----	---	---